

COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

XVII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 GIUGNO 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MARAZZA**

INDICE

	PAG.
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	211
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Aumento da lire 2.400.000 a lire 5.000.000, a decorrere dal 1° gennaio 1952, della sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo Medaglie d'Oro al Valor Militare. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (847)	211
PRESIDENTE	212
ANDREOTTI, <i>Relatore</i>	212
BUBBIO	212
SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	212
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
SCALIA VITO: Modifiche dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 90, concernenti istituzione di Enti comunali di consumo. (815).	213
PRESIDENTE	213
SAMPIETRO UMBERTO, <i>Relatore</i>	213
TURCHI	213
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	213

La seduta comincia alle 9,30.

SAMPIETRO UMBERTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per l'esame dei disegni di legge all'ordine del giorno della seduta odierna, il deputato Ferri è sostituito dal deputato Mezza Maria Vittoria.

Discussione del disegno di legge: Aumento da lire 2.400.000 a lire 5.000.000, a decorrere dal 1° gennaio 1952, della sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo Medaglie d'Oro al Valor Militare. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (847).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Aumento da lire 2.400.000 a lire 5.000.000, a decorrere dal 1° gennaio 1952, della sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo Medaglie d'Oro al Valor Militare».

Il disegno di legge è già stato approvato dalla I Commissione permanente del Senato.

Comunico inoltre che la IV Commissione (Finanze e tesoro) della Camera ha espresso parere favorevole a questo provvedimento.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1954

L'onorevole Andreotti, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ANDREOTTI, *Relatore*. Il Gruppo delle Medaglie d'Oro al Valor Militare — eretto in ente morale con il regio decreto 16 settembre 1937, n. 1858 — ha sempre ottenuto dal Governo una sovvenzione annua straordinaria per le spese di funzionamento e per l'assistenza dei decorati e delle famiglie dei decorati deceduti.

Tale sovvenzione, come si verifica anche per gli altri enti, viene concessa con la legge che approva il bilancio del Ministero del tesoro, che ne fissa anche l'entità.

Per gli esercizi finanziari 1951-52 e 1952-1953 (legge 9 ottobre 1951, n. 1096, e 10 luglio 1952, n. 910) il contributo fu stabilito in lire 2.400.000.

Il Presidente del Gruppo prospettò allora al Governo l'opportunità che, in conseguenza dei miglioramenti apportati al trattamento economico del personale e delle più frequenti convocazioni dell'Assemblea, venisse elevato l'ammontare del contributo a lire 5.000.000 annue a decorrere dal 1° gennaio 1952.

Il Governo, in considerazione delle finalità che persegue il più che benemerito sodalizio, il quale per altro non ha altri mezzi per fronteggiare gli accresciuti oneri, aderì alla richiesta. In conseguenza, mentre lo stanziamento per l'esercizio finanziario 1953-1954 fu portato a lire 5.000.000 (legge 16 ottobre 1953, n. 799, articolo 15), il Governo presentò un altro disegno di legge per integrare la sovvenzione concessa per il periodo 1° gennaio 1952-30 giugno 1953.

Questo provvedimento fu approvato senza discussione dalla I Commissione permanente del Senato, ma decadde per la fi e della Legislatura. Ripresentato, è stato nuovamente approvato dalla I Commissione permanente del Senato e viene ora sottoposto al nostro esame.

Si tratta — è vero — di una sanatoria, ma credo che nessun commissario vorrà esprimere il proprio parere contrario, se si pensa che il Gruppo delle Medaglie d'Oro è una della pochissime oasi dove ci si può trovare insieme, nel legame del supremo valore e della massima dedizione alla Patria, al di sopra di ogni motivo, anche fondamentale, di divisione.

BUBBIO. Quali sono le funzioni, le finalità di questo Ente?

ANDREOTTI, *Relatore*. Esso si propone di tenere insieme tutti coloro che sono decorati di medaglia d'oro. Ha finalità di carattere morale e di carattere patriottico, ed

anche qualche finalità di carattere assistenziale, quale può essere perseguita con un bilancio così limitato. Quando muore una delle Medaglie d'Oro, in attesa che avvenga la reversibilità della pensione, l'Ente interviene con piccoli aiuti se si tratta di persone che ne hanno bisogno e se ci sono degli orfani minori.

Questa è veramente una istituzione che ha una sua validità morale, ed anche una grande serietà di carattere organizzativo e amministrativo, come dimostra la moderazione delle richieste fatte.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo, ringraziando l'onorevole Andreotti per la sua ampia ed esauriente relazione, non ha che da associarsi nell'invitare la Commissione a voler dare il suo voto favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo dunque all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

A favore del Gruppo Medaglie d'Oro al Valor Militare è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 3.900.000, ad integrazione delle sovvenzioni concesse per gli esercizi 1951-52 e 1952-53 rispettivamente con l'articolo 15 della legge 9 ottobre 1951, n. 1096, e con l'articolo 15 della legge 10 luglio 1952, n. 910. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà alla determinazione del contributo annualmente con la legge di bilancio.

(È approvato).

ART. 2.

All'onere di cui all'articolo precedente si fa fronte con un'aliquota delle maggiori entrate risultanti dal primo provvedimento legislativo di variazioni del bilancio per l'esercizio finanziario 1952-53.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Scalia Vito: Modifiche dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 90, concernente istituzione di Enti comunali di consumo. (815).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, successivamente, la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Scalia Vito: «Modifiche dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 90, concernente istituzione di Enti comunali di consumo».

L'onorevole Sampietro Umberto, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SAMPIETRO UMBERTO, *Relatore*. L'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 90, dice: «L'Ente comunale di consumo è retto da una commissione amministrativa che è nominata dal Consiglio comunale ed è composta: a) dal sindaco o da un assessore da esso delegato, presidente, da due consiglieri comunali» e prosegue: «c) da un rappresentante dei consumatori designato dalla camera provinciale del lavoro; d) da un rappresentante dei produttori designato dalla camera dell'agricoltura, industria e commercio».

Ora, con la proposta di legge in discussione, l'onorevole Scalia Vito propone di modificare i commi c) e d) contenuti nell'articolo 3 del decreto presidenziale, sostenendo che essi non rispondono più alla realtà ed ai tempi attuali, oltre che per questioni di votazione, anche per il fatto che effettivamente nel 1948 è avvenuta la rottura del patto di unità sindacale con la conseguente nascita di altre organizzazioni di lavoratori.

C'è poi da considerare che l'istituzione dell'Ente comunale di consumo è obbligatoria per i comuni che contano più di 200 mila abitanti, mentre per gli altri è facoltativa, con la possibilità di riunirsi anche in consorzi.

Ora, se stiamo alla realtà e teniamo presente questa divisione dell'organizzazione sindacale, evidentemente è necessario, perché non ci siano contraddizioni con quello che è il fine del decreto, che siano nominati i rappresentanti da tutti i sindacati. Il che non vuol dire che vi debba essere una distinzione tra una parte e l'altra — anche perché in questi enti comunali che hanno un carattere eminentemente economico, non ci sono divisioni tra le parti — ma eventualmente un rafforzamento di queste necessità di cui si fanno attori i rappresentanti dei sindacati nel consiglio.

È per questo motivo e in vista di un lavoro comune che i rappresentanti dei sindacati possono svolgere, pur essendo di tendenze contrarie come metodo nella rivendicazione dei propri principi, che io mi dichiaro favorevole alla proposta di legge e invito la Commissione ad approvarla.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TURCHI. Sono d'accordo sui principi che ispirano la proposta di legge. Però, a m o avv.so, essa ha il torto di venire in discussione con notevole ritardo, in quanto è ormai noto come la maggior parte degli Enti di consumo non esistano più. È infatti a mia conoscenza la esistenza del solo Ente di consumo nel comune di Roma. Non credo che ne esistano altri.

SAMPIETRO UMBERTO, *Relatore*. C'è quello di Novara e ve ne sono altri ancora.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

« Il comma c) dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 90, viene sostituito dal seguente:

« da due rappresentanti dei consumatori designati dalle organizzazioni sindacali ».

Il comma d) dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 90, viene così modificato:

« da due rappresentanti dei produttori designati dalla Camera dell'agricoltura, industria e commercio ».

Poiché la proposta di legge consta di un articolo unico, e non sono stati presentati emendamenti, essa sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Aumento, da lire 2.400.000 a lire 5.000.000, a decorrere dal 1° gennaio 1952, della sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo

 LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1954

Medaglie d'Oro al Valor Militare ». (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*). (847):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

e della proposta di legge:

SCALIA VITO: « Modifiche dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 90, concernente istituzione di Enti comunali di consumo ». (815):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	31
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi, Almirante, Andreotti, Angelini Ludovico, Berloff, Bubbio, Calandrone Giacomo, Caprara, Ceccherini, Conci Elisabetta, De Francesco, Delcroix, Gaspari, Gianquinto, Giraud, Grilli, Jacometti, Luzzatto, Marazza, Marchionni Zanchi Renata, Mezza Maria Vittoria, Micheli, Pedini, Pelosi, Perlingieri, Sampietro Umberto, Schiavetti, Tarozzi, Tozzi Condivi, Turchi, Valandro Gigliola.

La seduta termina alle 10,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO VERDIROSI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI